

Pubblicato il 18/11/2020

N. 07123/2020 REG.PROV.CAU.
N. 07737/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7737 del 2020, proposto da

Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Tagliamento, n. 76;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Di Troia, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Latina, via Costa 1;

Arpa Lazio, Azienda Sanitaria Locale Latina, non costituiti in giudizio;

nei confronti

R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Nicola Lais, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della DD n. G07906 6 luglio 2020, della Regione Lazio – Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, area AIA, non notificata, di approvazione della modifica non sostanziale, in variante urbanistica, dell'AIA sull'impianto di trattamento rifiuti sito in Aprilia nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi:

- la nota Direzione politiche ambientali n. 497786 del 5 giugno 2020;
- in parte qua e ove occorra, la nota Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 12 maggio 2020, n. 415963, nonché quella 24 giugno 2020, n. 551705;
- la nota Direzione politiche ambientali 6 maggio 2020, n. 404129, di indizione della conferenza di servizi per variante non sostanziale;
- la nota Direzione politiche ambientali 29 aprile 2020, n. 388166;
- la nota Direzione politiche ambientali 27 aprile 2020 n. 379179;
- ove occorra e in parte qua, la nota ARPA 4 luglio 2020, n. 41956, la relazione e i verbali di sopralluogo;
- ove occorra, DGR 5 marzo 2010, n. 169.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Provincia di Latina e di R.I.D.A. Ambiente S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, allo stato degli atti e secondo una valutazione propria della presente fase cautelare, l'insussistenza di sufficienti motivi di *fumus boni juris* e di *periculum in mora* avuto riguardo alle censure lamentate dalla parte ricorrente ed alla situazione fattuale emergente dalla documentazione depositata in giudizio;

- che, infatti, il provvedimento impugnato ha ad oggetto una variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l *bis* del d.lgs. n. 152/2006, non incidendo, l'aumento degli stoccaggi, sui valori soglia di cui all'allegato VIII;

- che, conseguentemente, l'intervento oggetto del provvedimento impugnato non appare determinare alcun significativo impatto ambientale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), respinge la suindicata istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO